

SETTORE

MANOVRE

**LE ALTRE NOVITÀ DEL
C.D. "DECRETO FISCALE"**

RIFERIMENTI

- DL n. 84/2025
- Informative SEAC 16.6.2025, n. 175 e 24.6.2025, n. 184

IN SINTESI

Nell'ambito del c.d. "Decreto Fiscale", oltre alla proroga dei versamenti e alle modifiche al reddito d'impresa / lavoro autonomo, sono previste una serie di ulteriori novità riguardanti in particolare:

- *la maxi deduzione per i nuovi dipendenti;*
- *la decorrenza delle disposizioni fiscali per il Terzo settore;*
- *l'applicazione del reverse charge al settore del trasporto merci / servizi di logistica.*

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

SO
fisco
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

Sono esaminate di seguito le altre novità contenute nel DL n. 84/2025, c.d. "Decreto fiscale".

MAXI DEDUZIONE NUOVI DIPENDENTI - Art. 3

Al fine di incentivare le imprese ad investire in nuova forza lavoro, l'art. 4, D.Lgs. n. 216/2023 emanato in attuazione della Riforma fiscale, limitatamente al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (**2024** per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), a favore dei soggetti IRPEF / IRES titolari di reddito d'impresa / lavoro autonomo ha previsto il riconoscimento di una **maggiorazione** (c.d. "maxi deduzione") **del costo deducibile** in presenza di **nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato**.

L'art. 1, commi 399 e 400, Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025) ha **prorogato l'agevolazione** ai 3 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2024 (ossia al **2025, 2026 e 2027** per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

L'agevolazione, che consiste nella **maggiorazione del 20% - 30% del costo riferibile all'incremento occupazionale**, spetta a condizione che al 31.12.2024:

- il numero dei dipendenti a tempo indeterminato risulti superiore al numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel 2023 (incremento occupazionale);
- il numero di dipendenti, anche a tempo determinato, risulti superiore al numero degli stessi dipendenti mediamente occupati nel 2023 (incremento occupazionale complessivo).

Come disposto dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 216/2023



*"l'incremento occupazionale va considerato **al netto** delle diminuzioni occupazionali **verificatesi in società controllate o collegate** ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto".*

Ora, l'art. 3, comma 1, DL n. 84/2025 **elimina** dal citato comma 2 **il riferimento alle società collegate**.

In merito, nella Relazione illustrativa al Decreto in esame è evidenziato che considerata l'equiparazione delle società collegate, disposta dal DM 24.6.2024, a quelle **sottoposte a controllo congiunto**, anche queste ultime sono escluse dal "perimetro del gruppo".



La novità in esame è applicabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (**2024** per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

PROROGA / SANATORIA DELIBERE PROSPETTO IMU - Art. 6

Limitatamente al 2025, è prevista una deroga al termine generale previsto dall'art. 1, comma 169, Legge n. 296/2006 in base al quale:

- i Comuni che non hanno adottato entro il 28.2.2025 la delibera di approvazione del prospetto delle aliquote IMU;
- i Comuni che entro la predetta data hanno adottato la delibera relativa alle aliquote IMU senza l'elaborazione del Prospetto;

possono approvare le stesse entro il 15.9.2025, redatte **tramite l'applicazione informatica** disponibile nel portale del Federalismo Fiscale.



Sono considerate valide le delibere di approvazione del predetto Prospetto già adottate successivamente al 28.2.2025 fino al 18.6.2025.

DECORRENZA DISPOSIZIONI FISCALI TERZO SETTORE - Art. 8

Facendo seguito alla comfort letter (lettera di rassicurazione) 7.3.2025 adottata dalla DG Competition dell'UE in base alla quale le misure relative alla tassazione dei redditi applicabili agli Enti del Terzo settore **non sembrano essere selettive** e pertanto **non sembrerebbero costituire aiuto di Stato**:

- l'art. 8, comma 1, lett. a) del Decreto in esame **elimina** dall'art. 101, comma 10, D.Lgs. n. 117/2017 **i riferimenti agli artt. 79, comma 2-bis, 80 e 86**, rimuovendo la clausola sospensiva con riferimento alle predette disposizioni;
- l'art. 8, comma 1, lett. b) del Decreto in esame dispone che **il regime fiscale degli ETS**, di cui al Titolo X del D.Lgs. n. 117/2017, **è applicabile dall'1.1.2026**.

L'intervento normativo è collegato al fatto, come desumibile dalla citata Relazione, che **la comfort letter**



“non corrisponde a una formale decisione di autorizzazione in quanto ... le conclusioni ivi riportate non costituiscono la posizione definitiva della Commissione europea, ma una preliminare valutazione effettuata dai ... Servizi della Direzione generale Concorrenza sulla base degli elementi forniti dalle autorità italiane e, pertanto, non realizza stricto sensu la condizione prevista [dai predetti artt. 101, comma 10 e 104, comma 2]”.

REVERSE CHARGE TRASPORTO MERCI / SERVIZI DI LOGISTICA - Art. 9

In base all'art. 17, comma 6, lett. a-quinquies), DPR n. 633/72, come modificato dall'art. 1, comma 57, Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025), sono soggette a **reverse charge** le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati / rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da **prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente** con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, **rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica**.

Ora, a seguito della **soppressione** del riferimento alle caratteristiche dei contratti e, in particolare, dell'inciso *“caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”*, **il reverse charge** è applicabile alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati / rapporti negoziali comunque denominati, **rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica**.

Come desumibile dalla citata Relazione



“considerate le finalità antifrode dell'introduzione del meccanismo dell'inversione contabile, al fine di estenderne l'ambito di applicazione, tra gli altri, anche agli appalti di trasporto di merci, con il comma 1 vengono eliminati ... i vincoli applicativi legati alle caratteristiche contrattuali della prevalenza di manodopera e dell'utilizzo dei beni strumentali di proprietà del committente. Queste ultime, infatti, sono caratteristiche oggettive del contratto non riscontrabili nei tradizionali appalti di trasporto di merci”.

È confermato che l'efficacia della predetta disposizione è **subordinata all'autorizzazione UE**.

OPZIONE VERSAMENTO IVA DA PARTE DEL COMMITTENTE

Come disposto dal comma 59 del citato art. 1, per le prestazioni di servizi di cui alla predetta lett. a-quinquies), rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica, **il prestatore e il committente possono optare** per il versamento dell'IVA **da parte di quest'ultimo in nome e per conto del prestatore** (solidalmente responsabile dell'imposta dovuta).

È riconosciuta la possibilità quindi di applicare una sorta di split-payment anche tra imprese. In tal caso:

- **la fattura è emessa dal prestatore;**
- **l'imposta è versata dal committente** con il mod. F24, senza possibilità di compensazione, **entro il 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura** da parte del prestatore.

L'opzione ha **durata triennale** ed è comunicata dal committente all'Agenzia delle Entrate.

Ora, con la modifica apportata dal Decreto in esame al citato comma 59, la predetta opzione può essere esercitata nei **rapporti tra l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori** (ferma restando la responsabilità solidale di questi ultimi per l'IVA dovuta).

Sul punto nella citata Relazione è specificato che



*“l'opzione può essere **facoltativamente esercitata, bilateralmente**, anche da tutti i soggetti presenti nella catena dei subappalti. La facoltà esercitata da un subappaltatore **non è subordinata** alla circostanza che dell'esercizio della medesima opzione si siano avvalsi anche tutti gli altri subappaltanti e subappaltatori, né, necessariamente, il committente e il primo appaltatore”.*

SPLIT PAYMENT E SOCIETÀ QUOTATE FTSE MIB - Art. 10

È disposta la **non applicazione dello split payment** di cui all'art. 17-ter, DPR n. 633/72 alle operazioni effettuate **nei confronti di società quotate nell'Indice FTSE MIB** per le quali è **emessa fattura dall'1.7 al 31.12.2025**.

L'applicazione dell'IVA con le ordinarie modalità è collegata al fatto che il Consiglio UE ha limitato l'operatività dello split payment fino al 30.6.2025.

L'intervento normativo è quindi finalizzato a **rendere la normativa nazionale conforme alla disciplina comunitaria** che prevede l'esclusione delle predette società dall'applicazione dello split payment.

“TOLLERANZA” PRESENTAZIONE MOD. REDDITI / IRAP 2024 - Art. 12

Sono **considerati tempestivi** i mod. REDDITI / IRAP 2024 relativi al 2023, se **presentati entro l'8.11.2024** (per i quali il termine di presentazione scadeva il 31.10.2024).

Nel caso in cui il ritardo sia già stato regolarizzato tramite il ravvedimento *“non si dà comunque luogo al rimborso delle somme versate a tale titolo”*.



Le dichiarazioni presentate dopo il 31.10.2024, ancorché considerate tempestive, **non rilevano ai fini dell'adesione al CPB** entro il 12.12.2024 e, di conseguenza, anche ai fini della possibilità di accedere alla sanatoria 2018-2022.

PROROGA VERSAMENTI SOGGETTI ISA / FORFETARI - Art. 13

La proroga del termine per il versamento del saldo 2024 / primo acconto 2025 “concessa” a favore dei soggetti ISA / forfetari e minimi è stata esaminata nell'Informativa SEAC 16.6.2025, n. 175.

IMPRESE SOCIALI - Art. 14

Al fine di recepire le conclusioni contenute nella predetta comfort letter 7.3.2025, l'applicazione delle disposizioni previste nell'art. 18, D.Lgs. n. 112/2017 relativo alle misure fiscali e di sostegno economico a favore delle imprese sociali subordinate all'autorizzazione UE è ora limitata ai commi 3, 4 e 5 del citato art. 18.

Conseguentemente, **l'applicazione della disciplina di cui al predetto art. 18**, non essendo più subordinata all'autorizzazione UE, **decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (2026**, per le imprese sociali con esercizio coincidente con l'anno solare).

